



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

VERSIONE 2005 DEFINITIVA COME DA DELIB. C.C. N.20 DEL 13.05.2005

Approvato con delibera C.C. n.30 del 22.09.1946. Mod. con delibera di C.C. n.78 del 01.06.1988; mod. con delibera di C.C. n.146 del 14.11.1988; mod. con delibera di G.C. n.18 del 11.01.1990; mod. con delibera di C.C. n.88 del 17.10.1994; mod. con delibera di C.C. n.80 del 28.07.1997; mod. con delibera di C.C. n.12 del 09.02.1999; mod. con delibera di C.C. n.42 del 23.04.2004; aggiornato e mod. con delibera di C.C. n.20 del 13.05.2005.

Articolo 1.

1. Per la denuncia dei decessi, delle cause di essi e degli accertamenti, per il servizio necroscopico e le misure profilattiche relative, per il servizio di trasporto dei cadaveri, per il servizio del cimitero e dei sepolcri privati, per le inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni, saranno osservate le disposizioni del D.P.R. 10.09.1990 n.285 e s.m. (*“Regolamento di polizia mortuaria”*), del R.D. 27.07.1934 n.1265 e s.m. (*“Testo Unico delle leggi sanitarie”*), L.R. 30.05.2004 n.29 e s.m. (*“Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”*) e della L. 30.03.2001 n.130 e s.m. (*“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”*), del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e s.m. (*“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”*) nonché del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e s.m. (*“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*).

Articolo 2.

1. L’A.U.S.L. ed il custode del cimitero sono incaricati di dare esecuzione alle norme contenute nel presente regolamento e di farle osservare sotto comminatoria delle sanzioni di cui all’articolo 40.

Articolo 3.

Denuncia dei decessi

1. Entro 24 ore dal decesso, a cura dei congiunti del defunto o delle persone con esso conviventi o di un loro delegato, deve essere presentata all’Ufficiale di Stato Civile del Comune la denuncia del decesso.
2. Uguale obbligo spetta, quando la morte si sia verificata in istituti, collegi o stabilimenti di qualsiasi genere, ai loro dirigenti nel termine di cui al primo comma. Per la compilazione dell’atto di morte devono essere fornite tutte le indicazioni di cui all’articolo 73 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e s.m. (*“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”*).

Articolo 4.

Denuncia delle cause di morte

1. I medici chirurghi sono tenuti, entro 24 ore dal decesso, denunciare al Sindaco, con l’apposita scheda, la malattia che, a loro giudizio, sarebbe stata la causa della morte delle persone da esse assistite o curate prima del decesso.
2. La mancata denuncia importa la contravvenzione di cui al penultimo comma dell’articolo 103 del R.D. 27.07.1934 n.1265 e s.m. (*“Testo Unico delle leggi sanitarie”*).
3. Chiunque abbia notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare l’autorità comunale, aggiungendo quelle notizie che



potessero giovare per stabilire la causa della morte.

4. L'obbligo della denuncia della causa di morte spetta anche ai medici incaricati di eseguire autopsie dell'autorità giudiziaria o che comunque eseguono autopsie o riscontri diagnostici.

Articolo 5.

Accertamenti necroscopici

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero, osservate le norme di cui all'articolo seguente, è data dall'Ufficiale di Stato Civile, in carta libera e senza spese, non prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, dopo essersi accertato della morte per mezzo del medico condotto o di altro sanitario delegato il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita eseguita, certificato da allegarsi al registro degli atti di morte.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero per le membra, pezzi di cadavere o ossa umane.

Articolo 6.

Deposizione del cadavere nella cassa

Casi di morte per malattie epidemiche e contagiose

1. Trascorso il periodo di osservazione di 24 ore dal momento del decesso, salvo diversa disposizione della A.U.S.L., il cadavere sarà deposto nella cassa.
2. La chiusura della cassa sarà eseguita dai necrofori del Comune, e, anche quando si tratti feretri particolari, la chiusura stessa non potrà effettuarsi senza la loro presenza ed assistenza.
3. Nel caso di morte per malattie epidemiche e contagiose, comprese nell'apposito elenco pubblicato con decreto del Ministero dell'Interno, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, dovrà essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante secondo le prescrizioni della A.U.S.L..
4. In tale ipotesi il cadavere sarà trasportato, se non sono trascorse 24 ore dalla morte, direttamente al cimitero per essere seppellito dopo trascorse 24 ore.

Articolo 7.

Requisiti delle cassa mortuarie destinate ad essere inumate

1. Nella cassa non può essere deposto più di un cadavere, eccetto che nel caso della madre e del neonato entrambi morti all'atto del parto.
2. Le casse da interrare nel reparto comune del cimitero saranno costruite in legno possibilmente leggero, ma dovranno soddisfare alle esigenze dell'igiene e del decoro. Le loro dimensioni devono essere proporzionate alla struttura fisica del cadavere.
3. Per le casse destinate ad essere tumulate valgono le prescrizioni di cui all'articolo 19.

Articolo 8.

Casse funebri gratuite

1. Agli iscritti nell'elenco dei poveri e negli altri casi previsti dalla Legge o dai Regolamenti o quando la Giunta Comunale deliberi in tal senso, il Comune concede gratuitamente la cassa funebre.

Articolo 9.

Orario per il trasporto - Cerimonie funebri



1. L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed il percorso dovranno essere preventivamente determinati dal Sindaco.
2. Il Sindaco può, per ragioni di pubblica necessità, vietare che il trasporto si effettui con solennità ed accompagnamento di persone ed ordinare che la salma sia trasportata direttamente ed immediatamente al cimitero o al deposito di osservazione.

Articolo 10.

Sosta dei feretri in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. Il feretro non può sostare in luogo pubblico o aperto al pubblico che per il tempo necessario all'espletamento della cerimonia.
2. Dovendo essere trasportato fuori dal territorio comunale sarà temporaneamente depositato nella camera mortuaria del cimitero.

Articolo 11.

Cautele per il trasporto dei cadaveri fuori del territorio del Comune

1. Introduzione o estradizione di salme da o per l'estero. Per i trasporti di cadaveri in altro Comune per essere cremati, per l'introduzione o per l'estradizione di salme da o per uno Stato estero, si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 10.09.1990 n.285 e s.m. ("*Regolamento di polizia mortuaria*").

Articolo 12.

Vigilanza del servizio dei cimiteri

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco.
2. L'A.S.U.L. ed il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale, secondo le rispettive competenze, ne vigilano e controllano il funzionamento e propongono al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 13.

Custode del cimitero

1. I cimiteri comunali sono affidati ad uno o più custodi provvedono alla loro sorveglianza. La nomina del custode spetta alla Giunta Comunale.
2. Il custode ha la responsabilità di tutto quanto si compie nell'interno del cimitero, avendone la custodia, la manutenzione e la pulizia; e risponde dell'ordine, nonché delle eventuali manomissioni o profanazioni delle tombe e dei segni funerari.
3. Egli sorveglia l'ingresso al pubblico nelle ore destinate alla visita del cimitero per far rispettare le discipline vigenti nel medesimo.
4. Per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 5, e iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:
 - a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del luogo dove sono stati deposti;



- c) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione trasporto di cadaveri ecc..
1. Procede ai lavori di scavo e di riempimento delle fosse comuni con terra leggermente compressa, formando poi con la terra rimasta un rialzo su tutta la superficie (tumulo) per lo scolo delle acque.
 2. Curerà inoltre che vi sia, eventualmente, un numero adeguato di fosse pronte per l'inumazione, che siano riparate le screpolature delle fosse riempite di recente, che siano tenuti puliti i canali di scolo ed i sentieri, che le erbe siano tagliate frequentemente, che tutte le erbe tagliate e qualsiasi altro materiale proveniente da rottami di cassa vengano smaltiti nei modi previsti dalla Legge.
 3. Al custode è inibito di prendere in consegna chiavi, corone, lapidi ecc.. Di vendere fiori od oggetti funebri nell'interno del cimitero, di assumere incarichi di lavori per conto di privati, di appropriarsi di qualsiasi oggetto, anche di valore insignificante, appartenente ai cadaveri.
 4. Le inosservanze di tali disposizioni, salvo il caso che rivestano carattere di reato, saranno represses disciplinarmente.
 5. Il custode inoltre avrà in consegna e dovrà disporre di tutti i materiali di dotazione del cimitero della conservazione dei quali rimane responsabile.
 6. E' dovere del custode di impedire che si introducano servitù e abusi di qualunque sorta pregiudizievoli al cimitero, sia all'interno che nell'esterno.
 7. Curerà che nell'escavazione e costruzione delle sepolture riservate, le opere di sottomuratura ed esterno di ornamento non oltrepassino i limiti di terreno acquistato e fissato dall'autorità comunale.
 8. Dovrà prestarsi a tutti quei lavori che l'autorità comunale trovasse da ordinare nei riguardi del cimitero.
 9. Il custode deve tenere a disposizione del pubblico un registro per gli eventuali reclami che entro 24 ore egli ha l'obbligo di comunicare all'autorità comunale.

Articolo 14.

1. Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, ai sensi dell'articolo 50 del D.P.R. 10.09.1990 n.285 e s.m. ("*Regolamento di polizia mortuaria*"):
 - a) I cadaveri di persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita la residenza o comunque, l'ultima residenza prima di quella in Stato estero.
 - b) I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza.
 - c) I cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune o morte fuori di esso, ma aventi il diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso.
 - d) I nati morti ed i prodotti al concepimento, di cui all'articolo 7 del D.P.R. 10.09.1990 n.285 e s.m. ("*Regolamento di polizia mortuaria*").
 - e) I resti mortali secondo quanto previsto dal successivo articolo 15.
2. Hanno diritto inoltre alla assegnazione di loculi:
 - a) I non residenti che all'atto del decesso, abbiano parenti in linea retta di primo grado già inumati o tumulati nei cimiteri comunali in lotto o loculo dedicato.
 - b) I residenti che all'atto del decesso, abbiano il coniuge tumulato o inumato nel Cimitero Comunale.



- c) I non residenti che abbiano vissuto complessivamente 20 anni nel Comune a prescindere dal luogo di nascita.
 - d) Coloro che rientrano nei casi di cui ai successivi numeri 4, 5 e 6.
3. Sono tassativamente vietate:
- a) Le concessioni di loculi o tombe in terra a persone viventi, con esclusione del caso di cui ai successivi numeri 4, 5 e 6.
 - b) La concessione di loculi in prestito a coloro che, in forza delle presenti norme, non hanno diritto ad essere tumulati nel cimitero comunale.
4. Il cittadino, residente o non residente, che abbia comunque superato il settantesimo anno di età, può, dopo il decesso del coniuge o del figlio, acquistare un lotto di terreno o loculo attiguo nello stesso cimitero per la sua sepoltura.
5. Il cittadino, residente o non residente, che abbia comunque superato il settantesimo anno di età, può, dopo il decesso del coniuge o figlio, ottenere la concessione di due loculi o lotti di terreno nello stesso o altro cimitero, ai fini del suo futuro ricongiungimento al coniuge o figlio deceduto. In tali ipotesi, a pena la decadenza della concessione, entro sei mesi dalla data del contratto e nel rispetto delle norme del D.P.R. 10.09.1990 n.285 e s.m. (*“Regolamento di polizia mortuaria”*), dovrà essere trasferita la salma del parente premorto nel nuovo loculo acquistato. Dovrà essere comunque acquisito il benessere della A.U.S.L.. Nel computo del termine non si considera il periodo 1° maggio – 30 settembre. Successivamente al trasferimento della salma, dovrà essere restituito il loculo o il lotto di terreno all'Amministrazione Comunale, secondo le procedure previste dal presente regolamento. Tutte le spese relative faranno interamente carico al richiedente.
6. Ha diritto all'assegnazione di loculo o lotto di terreno il cittadino residente da almeno cinque anni che abbia superato l'ottantesimo anno di età. Ha altresì diritto all'assegnazione il coniuge di detto cittadino, residente da almeno cinque anni, che abbia età superiore a settantacinque anni.

Articolo 15.

1. Le celle ossario sono concesse per raccogliere i resti mortali:
- a) Delle salme tumulate se riducibili o inumate da almeno dieci anni nei cimiteri comunali;
 - b) Delle salme tumulate in cimiteri di altri comuni a condizione che:
 - 1. Appartengano a persone nate nel territorio comunale;
 - 2. Appartengano a persone decedute nel territorio comunale;
 - 3. Appartengano a persone residenti in vita, per almeno 20 anni, nel territorio comunale;
 - 4. Appartengano a persone che siano parenti di primo grado in linea retta oppure di secondo grado in linea collaterale oppure in rapporto di coniugio con persone le cui salme sono tumulate nei cimiteri comunali;
 - c) Delle salme o ceneri provenienti da stato estero qualora appartengano a persone che nel Comune mantennero l'ultima residenza;
2. Le celle ossario sono altresì concesse per raccogliere le ceneri di persone che abbiano superato il cinquantesimo anno di età e che esprimano la volontà di essere cremati.

Articolo 16.

Registri in consegna al custode



1. Il custode è tenuto a presentare i registri indicati nel quarto comma dell'articolo 13 ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.
2. Un esemplare dei registri stessi deve essere consegnato ad ogni fine di anno al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.
3. Nella tenuta dei registri il custode sarà sorvegliato e coadiuvato dall'impiegato addetto al servizio dello stato civile.

Articolo 17.

Inumazione in campi comuni

1. Nel cimitero sono delimitate le aree per i campi comuni di inumazione e quelle utilizzabili per sepolture private.
2. Per l'inumazione nei campi comuni saranno osservate le norme di cui al D.P.R. 10.09.1990 n.285 e s.m. ("*Regolamento di polizia mortuaria*").

Articolo 18.

Cippi funerari nelle fosse comuni

1. Ogni fossa nei campi comuni deve essere contraddistinta da un cippo, od altro segno identificativo, portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno del seppellimento.

Articolo 19.

Nicchie e loculi – Tumulazioni

1. Il Comune può concedere posti per sepoltura in apposite nicchie o loculi dietro pagamento di un corrispettivo di cui all'articolo 44.

Articolo 20.

Requisiti delle casse da tumulare in nicchie o loculi

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti previsti dal D.P.R. 10.09.1990 n.285 e s.m. ("*Regolamento di polizia mortuaria*").
2. In sostituzione della cassa di metallo possono essere utilizzate casse di altro materiale purchè autorizzato dal Ministero competente.
3. Le spese di chiusura e di manutenzione delle nicchie o loculi sono a carico del concessionario.
4. I loculi possono essere concessi anche temporaneamente per il deposito di salme destinate ad essere interrate o tumulate altrove.

Articolo 21.

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono normalmente, salvo nei casi previsti dal D.P.R. 10.09.1990 n.285 e s.m. ("*Regolamento di polizia mortuaria*"), ogni 10 anni dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti dei feretri, vengono utilizzate per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode.

Articolo 22.

Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine



dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per essere trasportate in altre sepolture.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella camera mortuaria con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del personale incaricato dalla A.U.S.L. e del custode.
4. Agli effetti del presente regolamento non si considerano esumazioni od estumulazioni i trasferimenti delle salme provvisoriamente depositate in un loculo o in una fossa al luogo dove sono destinate ad essere inumate o tumulate.

Articolo 23.

Esumazioni straordinarie non ordinate dall'autorità giudiziaria

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie;
 - a) Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
 - b) Quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e che la A.U.S.L. dichiari che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Articolo 24.

Rinvenimento di ossa in occasione di esumazioni ordinarie

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per depositarle in cellette, colombari o celle ossario poste entro il recinto del cimitero e da essi avuti in concessione.
2. Gli avanzi degli indumenti, cassa ecc. devono essere smaltiti nei modi previsti dalla Legge.

Articolo 25.

Concessione di aree per sepolture private

1. Il Sindaco può concedere l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuali, familiari o collettive, osservate le norme stabilite negli articoli 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n.285 e s.m. ("*Regolamento di polizia mortuaria*").

Articolo 26.

Procedure per le concessioni cimiteriali

1. Per le concessioni delle aree, sia per le sepolture individuali che per cappelle o cripte famigliari o collettivi, deve essere presentata domanda al Sindaco nella quale saranno indicati l'area richiesta, la persona o la famiglia che potranno esservi interrate dopo la loro morte, il cognome e nome del richiedente, con la dichiarazione da parte di quest'ultimo di sottoporsi alle norme che regolano le concessioni e con la prova di avere eseguito il pagamento del canone stabilito con apposita deliberazione di Giunta Comunale nei modi e nei tempi stabiliti dal Comune.
2. Per le costruzioni di cappelle o cripte famigliari dovrà essere presentato apposito progetto che dovrà, prima della esecuzione, ottenere l'approvazione del Responsabile del Settore Urbanistica



ed Edilizia Privata, sentita la Commissione Edilizia comunale quando previsto, nonché il nulla osta del Prefetto quando dovuto.

Articolo 27.

Contratto di concessione – Obblighi del concessionario

3. La concessione è fatta con atto formale rogato dal segretario comunale con l'indicazione del eseguito pagamento da parte del concessionario del canone stabilito per la concessione stessa.
4. Le spese del contratto sono tutte a carico del concessionario. Stipulato il contratto di concessione, il concessionario ha l'obbligo di iniziare i lavori relativi alla erezione della cappella o cripta, del monumento funerario o del campo di inumazione entro 90 giorni dalla data di stipulazione, salvo cause di forza maggiore di cui dovrà essere fornita la prova.
5. Trascorso detto termine il concessionario decade senz'altro dalla concessione senza che possa ripetere il rimborso totale o parziale del prezzo pagato.
6. Iniziati i lavori essi devono essere compiuti nel più breve termine.
7. In ogni modo, trascorsi i sei mesi dall'inizio della costruzione, il Sindaco assegna un termine perentorio per la sua ultimazione, trascorso il quale dichiara il concessionario decaduto dalla concessione e gli ordina la demolizione dei lavori già eseguiti e non finiti e la rimozione del materiale e dei manufatti messi in opera. In caso di rifiuto o di ritardo oltre il termine stabilito, si procede d'ufficio alla demolizione a spese del concessionario stesso.

Articolo 28.

Concessioni a tempo indeterminato

1. Le concessioni si intendono convenute a tempo indeterminato. Esse si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando è disposto nel successivo articolo 32.
2. Con l'atto della concessione il Comune può imporre al concessionario determinati obblighi, oltre a quello di costruire la sepoltura entro un termine determinato pena la decadenza della concessione.
3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che intendano farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 29.

**Esecuzione di opere non conformi al progetto approvato
ed alle condizioni dell'atto della concessione**

1. Nel caso in cui la costruzione non sia fatta in conformità del progetto approvato e con l'osservanza delle condizioni imposte nell'atto di concessione, il Sindaco intimerà al concessionario di attenersi al progetto ed alle prescrizioni suddette, accordando un termine perentorio. Trascorso questo infruttuosamente, il Sindaco farà constare dall'Ufficio Tecnico comunale o da un perito, l'inadempienza del concessionario ed è in facoltà di ordinare la distruzione delle opere compiute e di revocare la concessione senza che il concessionario possa accampare pretese di sorta. Il canone pagato per la concessione resta confiscato a favore del Comune.

Articolo 30.

Diritti del concessionario – Cessioni ed alienazioni – Consenso del Comune

1. Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quella della



propria famiglia.

2. Agli effetti della disposizione di cui al presente comma per persone della famiglia debbono intendersi, ove non sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, il coniuge del titolare di essa, nonché i propri ascendenti e discendenti, con esclusione di qualsiasi altro congiunto.
3. Il diritto di uso di cui al comma precedente, sia totalmente che parzialmente, può essere ceduto ovvero trasmesso, tanto per atto tra vivi quanto per atto di ultima volontà, a terzi, salvo che la cedibilità o la trasmissibilità, in tutto o in parte, non siano incompatibili con il carattere del sepolcro secondo il diritto civile e sempre che i singoli atti di concessione non dispongano altrimenti.
4. La cessione o trasmissione lascia inalterati gli obblighi imposti dal Comune all'originario titolare della concessione.
5. In ogni caso, ove sussistono ragioni di pubblico interesse, il Comune può non riconoscere come nuovo concessionario l'avente causa dal titolare della concessione. A tal fine gli interessati devono preventivamente notificare ogni atto di cessione o trasmissione al Comune il quale, entro il termine perentorio di un mese, potrà dichiarare il proprio divieto alla cessione o alla trasmissione.

Articolo 31.

Lavori di manutenzione, riparazione e risanamento delle sepolture private

1. Nell'eventualità, che si presenti la necessità di opere di manutenzione, riparazione o risanamento nelle nicchie o loculi ovvero nelle sepolture private, esse dovranno essere eseguite a spese del concessionario.
2. Il Sindaco fa constatare dall'Ufficio Tecnico comunale competente o da un perito, le opere necessarie e ne dà comunicazione al concessionario, prescrivendo per l'esecuzione un congruo termine, con la comminatoria che, nel caso di rifiuto o di ritardo nell'esecuzione, le opere saranno eseguite di ufficio.
3. Trascorso il termine stabilito, il Sindaco ordina senz'altro nell'esecuzione dei lavori e le spese relative saranno addebitate al concessionario e riscosse con la speciale procedura prevista dalla Legge per la riscossione delle imposte.
4. Potrà nell'invito ad eseguire i lavori occorrenti essere stabilita un'ammenda per ogni giorno di ritardo.
5. Nel caso in cui non siano reperibili né il concessionario né gli eventuali aventi diritto, irreperibilità da far risultare quando occorra anche a mezzo di pubblica affissione, il Sindaco ove lo stato di abbandono delle sepolture private sia incompatibile con il decoro del cimitero, ordinerà la esumazione o estumulazione dei cadaveri e il deposito delle casse nell'ossario comune. Quindi disporrà la demolizione della cappella, cripta o sepoltura, i cui materiali di risulta non potranno essere impiegati che per opere da eseguire nell'interno del cimitero.

Articolo 32.

Diritti dei concessionari in caso di soppressione del cimitero

1. I concessionari di aree o di posti per sepolture, con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto, ad ottenere, a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo che loro ancora spetta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero.



2. Le spese per la costruzione, trasferimento o riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelli per le pompe funebri che siano desiderate nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, restando salvi i patti speciali stabiliti prima della pubblicazione del regolamento di polizia mortuaria approvato con R.D. 25.07.1892 n.448.

Articolo 33.

Segni funerari

1. Sopra i tumuli le famiglie dei defunti possono apporre segni funerari quali lapidi e piccoli monumenti. Di norma i segni non dovranno superare in altezza i m 1,20 ed orizzontalmente i m 0,70; la base non potrà addentrarsi nella terra ad una profondità maggiore di m 0,40; la lunghezza non potrà essere superiore a m 1.80.
2. I segni funerari resteranno sul posto fino al compimento del periodo di rotazione, quindi i familiari saranno invitati a provvedere al loro ritiro.
3. Rimasto infruttuoso tale invito entro un termine stabilito, i segni funerari entreranno nella piena disponibilità del Comune, il quale potrà ordinare la distruzione o l'alienazione o la cessione gratuita per essere applicati ad altri tumuli.

Articolo 34.

Epigrafi

1. Per tutte le epigrafi che si volessero apporre sulle lapidi o monumenti o segni funerari dovrà presentarsi domanda al Sindaco corredata dalla dicitura in duplice copia per la preventiva autorizzazione.
2. Le epigrafe ovunque apposte senza autorizzazione saranno rimosse, addebitando ai trasgressori le spese relative.

Articolo 35.

Visite al cimitero

1. L'orario per la visita al Cimitero è fissato, secondo le stagioni, dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale con apposita ordinanza da affissarsi sul cancello di ingresso.
2. Soltanto durante l'orario delle visite il cancello dovrà tenersi aperto; nelle altre ore resterà sempre chiuso a chiave.
3. E' vietato l'ingresso ai ragazzi di età inferiore ai 12 anni non accompagnati da adulti, alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione, alle persone sconvenientemente vestite, agli accattoni.
4. Non possono essere introdotti nel recinto del cimitero cani od altri animali, strumenti musicali, armi da caccia, biciclette, attrezzi sportivi ecc..
5. I visitatori devono rispetto al luogo sacro e dovranno quindi astenersi dal discutere ad alta voce, dal cantare, fischiare, fumare, mangiare ecc..
6. E' vietato recare danni ai manufatti ed alle piante, alle aiuole, cogliere fiori, sedersi sull'erba, calpestare tumuli.
7. Ai trasgressori delle norme contenute nel presente articolo sarà contestata la contravvenzione a norma dell'articolo 7-bis del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e s.m. ("*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*").



Articolo 36.

Camera mortuaria

1. Per la camera mortuaria si osserveranno le norme di cui agli articoli 64 e 65 del D.P.R. 10.09.1990 n.285 e s.m. (*“Regolamento di polizia mortuaria”*).
2. Il custode del cimitero provvederà alla continua pulizia della camera mortuaria.

Articolo 37.

Affidamento delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in un'apposita urna cineraria debitamente sigillata costituita da materiale non fragile, resistente e duraturo. L'urna dovrà riportare identificazione stabile e duratura dei dati anagrafici del defunto ed almeno il nome, il cognome e le dati di nascita e di morte.
2. I familiari della persona defunta che ha subito il processo di cremazione possono ottenere l'affidamento delle ceneri fermo restando il rispetto della volontà espressa dal defunto, in conformità alla normativa vigente e della L.R. 30.05.2004 n.29 e s.m. (*“Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”*) e della L. 30.03.2001 n.130 e s.m. (*“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”*).
3. Le urne sigillate contenenti le ceneri del defunto, previa autorizzazione che verrà rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile nel rispetto della volontà espressa dal defunto stesso, o, in mancanza di questa, dal coniuge od altro familiare avente diritto, potranno essere dignitosamente conservate in luogo diverso dal cimitero comunale.
4. L'affidatario delle ceneri dovrà espressamente assumersi l'onere e la responsabilità della custodia e dovrà indicare l'indirizzo dell'abitazione presso la quale verranno conservate. L'affidatario ed i suoi aventi causa dovranno garantire l'accesso al locale in cui sono custodite le ceneri al personale addetto ai necessari od opportuni controlli con conseguente obbligo di dare tempestiva notizia al Comune di Massa e Cozzile di ogni eventuale variazione.

Articolo 38.

Dispersioni delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, con forme rituali di commemorazione, è ammessa nei luoghi indicati dalle normative vigenti e dalla L.R. 30.05.2004 n.29 e s.m. (*“Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”*) e della L. 30.03.2001 n.130 e s.m. (*“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”*) previa comunicazione al Sindaco da persona che ne abbia diritto.
2. Presso il Cimitero di Margine Coperta è prevista un'area destinata alla dispersione delle ceneri.
3. Presso il Cimitero di Massa è localizzato il Cinerario comune in cui sono riversate le ceneri.

Articolo 39.

Targhe anagrafiche

1. Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria ad un soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri o di riversamento delle stesse nel Cinerario comune, nel cimitero comunale di Massa (nel caso di quelle riversate nel Cinerario) ed in quello di Margine Coperta in tutti gli altri casi è apposta un'apposita targa, individuale o collettiva, che deve recare i dati anagrafici del defunto con l'indicazione almeno del suo nome, del cognome e le dati di nascita e di morte.



Articolo 40.

Sanzioni penali

1. I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'articolo 358 del R.D. 27.07.1934 n.1265 e s.m. ("*Testo Unico delle leggi sanitarie*").

Articolo 41.

Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento valgono in particolare le disposizioni generali contenute nel D.P.R. 10.09.1990 n.285 e s.m. ("*Regolamento di polizia mortuaria*"). Nel silenzio della Legge e dei regolamenti generali e locali, provvederà caso per caso la Giunta Comunale sentiti ove occorra la A.U.S.L. competente ed il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale.

Articolo 42.

Restituzione anticipata di loculi o celle ossario

2. Qualora il concessionario di un loculo o di una cella ossario intenda recedere dal contratto, deve presentare apposita istanza con la quale, precisandone i motivi, chieda di poter restituire anticipatamente il loculo o la cella ossario assegnati in uso cinquantennale e il rimborso parziale di quanto versato per l'acquisizione del diritto d'uso cinquantennale. Nel caso in cui il concessionario sia deceduto l'istanza dovrà essere presentata da tutti gli eredi.
3. L'ufficio competente provvederà all'istruttoria della domanda e qualora non ostino particolari motivi disporrà la restituzione del canone a suo tempo versato per la concessione cinquantennale decurtata di un cinquantesimo per ogni anno o frazione di anno solare nel quale il loculo o la cella sono rimasti nella disponibilità del concessionario stesso.
4. La restituzione parziale del canone comporterà *ipso jure* la risoluzione del contratto di concessione del loculo o della cella ossario che rientrano nella disponibilità del Comune.

Articolo 43.

Durata delle concessioni

1. Le concessioni previste dall'articolo 90 del D.P.R. 10.09.1990 n.285 e s.m. ("*Regolamento di polizia mortuaria*") sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n.803 e s.m., abrogato dall'articolo 108 del D.P.R. 10.09.1990 n.285 e s.m. ("*Regolamento di polizia mortuaria*"), possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'articolo 98 dello stesso D.P.R. 285/1990.

Articolo 44.

Tariffe delle concessioni cimiteriali

1. Le tariffe delle concessioni dei loculi, delle celle ossario e delle altre concessioni e



Comune di Massa e Cozzile

Delibera di Consiglio Comunale nr. 20 del 13/05/2005

autorizzazioni nei diversi cimiteri saranno determinate con deliberazioni della Giunta Comunale da ratificarsi dal Consiglio Comunale tenendo conto della spesa di costruzione dei loculi, di una equa misura di interessi sul capitale impiegato e della manutenzione ordinaria e straordinaria di pertinenza del Comune.